

ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di seguito anche più brevemente denominato "Ministero", con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cristoforo Colombo 44, Codice fiscale 97327160582, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Ing. Bruno Agricola, codice fiscale GRCBRN49E25D766M nato a Francavilla in Sinni il 25 maggio 1949

E

ICS – Iniziativa Car Sharing (di seguito anche più brevemente denominato "ICS") organo rappresentativo degli Enti Locali (di seguito e più brevemente "Enti"), aderenti alla Convenzione stipulata in data 23 maggio 2000, con sede e domicilio fiscale presso il Comune di Modena in Via Santi 60, Modena rappresentata dal Presidente in carica Dott. Giovanni Avanti, Assessore all'Ambiente del Comune di Palermo, codice fiscale VNTGNN61SA764Q nato a Belmonte Mezzagno il 14 novembre 1961

VISTA la legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero;

VISTA la legge del 4 novembre 1997 n. 413, concernente la protezione dal benzene;

VISTO il Protocollo di Kyoto del 10 dicembre 1997 che ha impegnato gli Stati membri dell'Unione Europea a ridurre, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, le emissioni dei gas serra nella misura dell'8% rispetto ai livelli del 1990, e che ha individuato le azioni che dovranno essere realizzate per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTO il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 relativo alla mobilità sostenibile nelle aree urbane, il quale ha:

- attribuito, ai Comuni elencati nell'articolo 2 del suddetto stesso decreto il compito di incentivare associazioni o imprese ad organizzare servizi di car sharing;
- definito, all'articolo 4, il servizio pubblico di uso collettivo come forma di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi; nell'ambito dei progetti di miglioramento ambientale,
- destinato risorse per la attivazione di servizi di car sharing, quale intervento specifico per migliorare la sostenibilità ambientale dei sistemi di trasporto nelle aree urbane;

VISTO il decreto GAB/DEC/780/98 del 28 maggio 1998, e successive modificazioni, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 106, della legge n. 662/96 e dell'articolo 7 della legge n. 344/97, ha approvato il Programma Stralcio di tutela ambientale,

CONSIDERATO che, nell'ambito delle attività della scheda 2.01 "Razionalizzazione della Mobilità" dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e l'ENEA, stipulato in data 25 novembre 1998, sono state evidenziate le ricadute

ambientali positive legate all'esercizio su larga scala di servizi di car-sharing, quale servizio complementare al trasporto pubblico locale;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, con cui è stata recepita la Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria;

VISTO il decreto direttoriale n. 495/SIAR/1999 del 24 novembre 1999 che, in attuazione di quanto disposto dal sopra citato decreto GAB/DEC/780/98, ha impegnato risorse per lire 8 miliardi (pari a € 4.131.655,19) per il finanziamento di un unico Programma Nazionale per il Car Sharing;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 gennaio 2000 dal Ministero dell'Ambiente e dal Comune di Modena, in rappresentanza dei Comuni di Genova, Torino, Milano, Bologna, Roma, Palermo, Venezia, Firenze, Bari, Catania e Perugia, con il quale sono state determinate le linee organizzative e gestionali per l'attivazione del Programma Nazionale per il Car Sharing;

VISTO l'articolo 1 del suddetto Protocollo, che prevede la sottoscrizione di un successivo Accordo per la determinazione dei tempi, delle modalità di finanziamento e degli adempimenti necessari per l'attuazione del Programma Nazionale per il Car Sharing;

VISTO l'articolo 2 del suddetto Protocollo nel quale gli Enti Locali firmatari convengono di denominarsi "Iniziativa dei Comuni per il Car Sharing" più brevemente indicata come "Iniziativa Car Sharing"

CONSIDERATO che, nel sopra citato Protocollo i Comuni hanno concordato la necessità di costituire un soggetto unitario attuatore del Programma Nazionale per il Car Sharing, da costituirsi mediante Convenzione ai sensi dell'articolo 24 della legge 142/90 e di istituire un organo di rappresentanza dei rispettivi Comuni, denominato Conferenza degli Assessori alla mobilità;

VISTA la Convenzione del 23 maggio 2000 con la quale i Comuni di Modena, Bologna, Firenze, Genova, Torino e Brescia hanno costituito l'"Iniziativa Car Sharing", soggetto rappresentativo delle città per la realizzazione di un progetto nazionale che garantisca la gestione coordinata ed integrata dei servizi locali di car sharing coerentemente con gli indirizzi determinati dal Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto direttoriale n. 764/2000/SIAR del 19 luglio 2000 che ha trasferito le risorse impegnate dal sopra citato D.D. 495/SIAR/1999 al Comune di Modena, quale soggetto responsabile della realizzazione del "Programma Nazionale di Car Sharing";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, già articolo 24 della Legge n. 142/90, la Conferenza degli Assessori ha approvato lo statuto ed il regolamento di funzionamento, attribuendo al Direttore i poteri e la responsabilità della gestione operativa della Convenzione "Iniziativa Car Sharing";

- CONSIDERATO** che ICS, in attuazione di quanto previsto dal sopra citato D.D. 764/2000/SIAR del 19 luglio 2000, ha elaborato il Piano di Dettaglio del Programma Nazionale Car Sharing, approvato dalla Conferenza degli Assessori in data 11 settembre 2000 e trasmesso al Ministero dell’Ambiente in data 18 ottobre 2000 con il quale si prevede l’acquisizione da parte di ICS di tecnologie, servizi di call center e servizi di promozione, comunicazione e marketing da erogare a favore dei Gestori titolari dei servizi locali di car sharing, nonché i criteri per l’utilizzo del contributo ricevuto dal Ministero;
- VISTO** il decreto direttoriale 85/SIAR/2000 del 20 dicembre 2000, che impegna ulteriori risorse per lire 10 miliardi (pari a € 5.164.568,99) a favore di ICS ,
- CONSIDERATO** che, successivamente alla stipula della Convenzione, hanno aderito ad ICS le città di Parma, Reggio Emilia, Novara e le Province di Milano e Rimini;
- CONSIDERATO** che ICS ha quindi integrato il Piano di Dettaglio del Programma Nazionale Car Sharing, approvato dalla Conferenza degli Assessori in data 30 maggio 2001 e trasmesso al Ministero dell’Ambiente in data 15 giugno 2001;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 gli Stati Membri sono tenuti ad elaborare Programmi per la progressiva riduzione delle emissioni di inquinanti, tra cui gli ossidi di azoto;
- VISTO** il Decreto Direttoriale 37/2002/SIAR dell’11 marzo 2002 con il quale sono state trasferite le risorse stanziare dal sopra citato Decreto Direttoriale n. 85/SIAR/2000 al Comune di Modena quale soggetto responsabile della realizzazione del “Programma Nazionale di Car Sharing”;
- VISTA** la legge 1 giugno 2002 n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- VISTO** il D.P.R. 17 giugno 2003 n. 261 che emana il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;
- VISTO** l’Accordo di Programma siglato il 09 luglio 2003 tra il Ministero ed ICS, con il quale sono stati definiti gli obiettivi specifici da perseguire nell’ambito del Programma Nazionale Car Sharing;
- VISTO** il decreto direttoriale 1021/IAR/2003 del 5 agosto 2003 di approvazione del sopra citato Accordo di Programma;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n. 171 di recepimento della direttiva 2001/81/CE che fissa i tetti massimi di emissioni nazionali per ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca il cui rispetto dovrà essere assicurato, entro il 2010, mediante l’attuazione del programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue;
- VISTA** la deliberazione della Conferenza degli Assessori del 8 ottobre 2004 con la quale si evidenzia la necessità di procedere alla modifica dell’Accordo di Programma del 9 luglio 2003, al fine di consentire il consolidamento delle

strutture imprenditoriali di gestione del Car Sharing e lo sviluppo territoriale del servizio, nel rispetto degli standard ICS;

CONSIDERATO che tali modifiche si rendono necessarie al fine di garantire un maggiore coinvolgimento dei Gestori aderenti al Circuito Nazionale Car Sharing, attraverso la gestione diretta dell'approvvigionamento dei beni e dei servizi che, secondo le modalità attuative del sopra citato Accordo sono direttamente forniti da ICS;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si stipula il seguente
Atto integrativo di Accordo di Programma

Articolo 1

Integrazioni e modifiche all'Accordo di Programma (di seguito anche più brevemente denominato "Accordo") stipulato in data 09 luglio 2003 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Iniziativa Car Sharing.

1. Il presente documento modifica e integra l'Accordo siglato il 9 luglio 2003 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed ICS, con effetto dal 19 ottobre 2004 data di termine del secondo biennio del Programma.

2. L'ultimo punto dell'articolo 2 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

Il presente Programma ha durata fino al 31 dicembre 2009 e si intenderà anticipatamente terminato qualora i fondi a disposizione siano stati tutti assegnati e siano stati completati tutti gli adempimenti relativi alla gestione e rendicontazione dei fondi e al monitoraggio delle attività svolte.

3. I commi 3, 4, 5, dell'articolo 4 dell'Accordo sono sostituiti dai seguenti:

4.3. ICS eroga i propri benefici agli Enti aderenti e ai Gestori individuati dalle Amministrazioni Locali, previa sottoscrizione di apposita Convenzione, attraverso il rimborso delle spese sostenute dai Gestori per l'acquisizione dei servizi e dei prodotti necessari all'avvio e all'espletamento del servizio di car sharing, elencati al successivo comma.

4.4. Le somme destinate dal Ministero ad ICS sono utilizzate, secondo quanto previsto dal Piano di Dettaglio, per le seguenti attività:

- a) servizi generali a beneficio degli Enti partecipanti ad ICS (progettazione, servizi legali, gestione gare e contratti, monitoraggio, ecc.);
- b) funzionamento della struttura;
- c) progetti Comuni a beneficio di tutti i Gestori concordati con gli stessi e approvati dalla Conferenza degli Assessori;
- d) benefici (rimborso delle spese sostenute per l'acquisizione dei beni e servizi previsti dal Programma Nazionale nella fase attuativa dei singoli progetti) erogati ai Gestori.

4.5. Le voci di spesa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 4.4. sono a carico del budget ICS e sono interamente finanziate con i fondi concessi dal Ministero.

4. Il comma 8 dell'articolo 4 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

4.8. ICS è tenuto all'erogazione diretta di risorse a favore dei Gestori o degli Enti convenzionati, a rimborso di beni e servizi acquistati. Le spese sono rimborsabili solo se i beni e i servizi acquistati rispettano gli standard, le regole di funzionamento e le prescrizioni di ICS. La somma dovuta in denaro è soggetta a controllo di congruità economica da parte di ICS secondo quanto stabilito nella Convenzione sottoscritta con i Gestori e nelle sue successive integrazioni.

5. Il comma 6 dell'articolo 5 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

5.6 Il Comitato dei Gestori, quale organo riconosciuto in seno ad ICS con delibera della Conferenza degli Assessori del 22 febbraio 2002, istituirà una struttura operativa unitaria al fine di attuare quanto previsto dal Programma Nazionale per il Car Sharing, contribuendo a definirne strategie e vincoli, nel rispetto del presente Accordo e degli obiettivi in esso individuati e si occupa di:

- a) trattare tutti i temi di natura tecnica e di interesse comune tra più gestori al fine di coordinare e standardizzare al massimo le soluzioni relative all'esercizio del servizio Car Sharing;
- b) sottoporre alla Conferenza degli Assessori e al Direttore, secondo le competenze temi sui quali prendere decisioni di competenza specifica di ICS (standard, iniziative da promuovere a livello nazionale, ecc.);
- c) sottoporre ad ICS soluzioni tecnologiche e organizzative finalizzate a possibili evoluzioni del servizio;
- d) intraprendere azioni comuni di diffusione e promozione del car sharing
- e) definire i progetti comuni a beneficio di tutti i Gestori, che saranno sottoposti alla Conferenza degli Assessori per approvazione;
- f) definire le linee guida ed i mandati operativi delle attività della struttura operativa che i Gestori si daranno, vigilandone anche sull'attuazione;
- g) elaborare strategie commerciali e operative nel rispetto delle comuni esigenze dei Gestori;
- h) assumere direttamente decisioni relative alle materie di interesse dei Gestori, che non siano di esclusiva pertinenza della Conferenza degli Assessori;
- i) indirizzare e supportare l'attivazione del servizio da parte di nuovi Gestori, garantendo il rispetto degli standard del circuito nazionale.

La struttura operativa unitaria di cui sopra, rappresenta un soggetto finanziabile da ICS quale soggetto attuatore di progetti unitari nazionali definiti dal Comitato dei Gestori o titolare di contratti di fornitura a beneficio di tutti i Gestori e stipulati nel rispetto delle norme e degli standard di ICS.

Gli oneri per il funzionamento di tale struttura operativa unitaria sono a carico dei Gestori e non rientrano fra le voci di costo rimborsabili da ICS.

6. Il comma 8 dell' articolo 5 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

5.8 Il Comitato dei gestori ha, nei confronti di ICS e della Conferenza degli Assessori, ruolo propositivo e consultivo, mentre ha ruolo di indirizzo e controllo nei confronti della struttura operativa unitaria istituita dai Gestori ai sensi del comma 6 dell'articolo 5, per l'attuazione del Programma.

7. All'articolo 5 dell'Accordo dopo il 9 comma è inserito il seguente comma:

5.9 bis ICS potrà avvalersi della struttura operativa unitaria, costituita dai Gestori ai sensi del comma 6 dell'articolo 5, quale strumento attuativo dei progetti nazionali di sviluppo comune, delegando ad essa la realizzazione degli stessi e procedendo al rimborso delle relative spese sostenute dalla struttura.

Articolo 2

Integrazioni e modifiche all'Allegato 1 dell'Accordo di Programma stipulato in data 09/07/2003 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Iniziativa Car Sharing.

1. Nel punto 2 dell'Allegato 1 dell'Accordo nel penultimo capoverso è soppresso il periodo "sotto forma di beni e servizi".

2. Il punto 3 dell'Allegato 1 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

3. BUDGET E CRITERI GENERALI DI COFINANZIAMENTO

Ai sensi del presente Accordo si intende per:

- finanziamento : insieme dei benefici erogati in varia natura da ICS a favore del Gestore sulla base delle risultanze della valutazione del progetto;
- cofinanziamento : insieme dei fattori produttivi messi a disposizione dal Comune e/o dal Gestore tra quelli ritenuti ammissibili secondo le regole di seguito riportate.

Il documento di budget di riferimento è costituito dal piano finanziario facente parte del Piano di Dettaglio del Programma Nazionale per il Car Sharing approvato in via definitiva dal Ministero con nota protocollo IAR/12403 in data 15 settembre 2003. Le variazioni dello stesso sono deliberate dalla Conferenza degli Assessori e sottoposte al Ministero per approvazione.

Come stabilito nell'articolo 4, commi 4, e 5 il documento di budget individua quattro differenti tipologie di costi:

- a) servizi generali a beneficio degli Enti partecipanti ad ICS (progettazione, servizi legali, gestione gare e contratti, monitoraggio, ecc.);
- b) funzionamento della struttura;
- c) progetti Comuni a beneficio di tutti i Gestori concordati con gli stessi e approvati dalla Conferenza degli Assessori;
- d) benefici (rimborso delle spese sostenute per l'acquisizione dei beni e servizi previsti dal Programma Nazionale nella fase attuativa dei singoli progetti) erogati ai Gestori.

Le voci di costo di cui alla lettera a), b) e c) sono a carico del budget ICS e sono finanziate a valere sui fondi ministeriali.

I benefici direttamente erogati ai Gestori saranno cofinanziati fino ad un massimo del 50%. Variazioni della sopraccitata percentuale di cofinanziamento potranno essere richieste per fondati motivi e dovranno essere deliberate dalla Conferenza degli Assessori e approvate dal Ministero.

Nel caso in cui ulteriori fondi fossero destinati dal Ministero ad ICS, il Piano di Dettaglio e il relativo quadro finanziario sono aggiornati e sottoposti all'approvazione del Ministero stesso.

3. Il punto 4 dell'Allegato 1 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

4 NATURA DEI BENEFICI EROGATI DA ICS

ICS eroga benefici agli Enti convenzionati e ai Gestori da essi individuati sotto forma di rimborso di spese sostenute direttamente dai Gestori per l'acquisto di beni e servizi che rispettino gli standard, le regole di funzionamento e le prescrizioni di ICS.

I beni ed i servizi rimborsabili sono i seguenti:

- a) servizi di call center / contact center (sono esclusi tutti i costi del traffico telefonico e di trasmissione dati tra cliente, call center e gestori, che restano a carico del gestore);
- b) servizi di trasmissione dati in VPN (sono compresi tutti i canoni relativi alla strumentazione e al collegamento, mentre restano esclusi quelli relativi al traffico)
- c) servizi di housing della strumentazione informatica centrale nel sito individuato in sede di Comitato dei Gestori (sono inclusi i costi di attivazione ed i canoni di uso)
- d) servizi di comunicazione, promozione, marketing diretto, studi di mercato;
- e) sistemi tecnologici per la gestione della flotta e del servizio (sia dispositivi di bordo sia di terra) (sono esclusi i costi di attivazione e di gestione delle connessioni per comunicazione dati/voce, che restano a carico del gestore);
- f) consulenza legale;
- g) consulenza tecnica e progettuale di esperti di car sharing.

Su richiesta degli Enti convenzionati e dei Gestori, e nell'ambito delle compatibilità esistenti, si potrà concordare il rimborso delle spese per differenti tipologie di beni e servizi che possano soddisfare le loro esigenze.

Qualora il Gestore lo richieda, ICS, può erogare ad esso direttamente beni o servizi.

ICS può destinare una quota del budget nazionale, previa approvazione della Conferenza degli Assessori, per la realizzazione di progetti comuni a favore dell'intero Circuito Nazionale di Car Sharing.

Tali progetti, da concordare all'interno del Comitato dei Gestori e da sottoporre all'approvazione della Conferenza degli Assessori, sono relativi a:

- a) aggiornamento del livello tecnologico (hardware, software, procedure innovative di gestione) ai fini del miglioramento del servizio a beneficio di tutti gli aderenti all'iniziativa ICS;
- b) azioni promozionali, di comunicazione e di marketing che vadano a beneficio della diffusione globale del car sharing;
- c) consulenze per l'acquisizione di beni e servizi comuni a tutti i Gestori;
- d) studi conoscitivi e progettuali a beneficio di tutti i Gestori.

Qualora la Conferenza degli Assessori ravvisi, nell'operato di singoli Gestori, elementi che vadano a beneficio di tutti i Gestori, la Conferenza degli Assessori può deliberare uno specifico riconoscimento di tale attività attraverso servizi e/o contributo economico specifico.

4. Il punto 5 dell'Allegato 1 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

5. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Per accedere alle risorse di ICS destinate ai servizi generali agli Enti, il soggetto interessato deve inoltrare richiesta scritta ad ICS che provvede ad erogare la prestazione richiesta secondo le modalità stabilite nell'Accordo. L'Ente beneficiario deve sottoscrivere dichiarazione attestante la proprietà intellettuale dei risultati di ICS e la propria volontà di operare al fine dell'avvio del servizio di car sharing sul proprio territorio.

Per accedere ai benefici erogati in fase di avvio operativo del servizio occorre che l'Ente abbia elaborato ed approvato il proprio progetto operativo ed un business plan secondo gli standard minimi definiti da ICS ed abbia affidato il compito di realizzazione del progetto stesso al Gestore individuato per l'avvio del sistema.

L'Ente convenzionato e il Gestore possono presentare domanda di accesso ai benefici di ICS secondo schema di formulazione della richiesta allegato.

Le richieste sono valutate in ordine di presentazione, e le risorse sono aggiudicate da ICS seguendo una logica "a sportello", a seguito dell'approvazione dei progetti operativi e della verifica della conformità dei progetti e dell'iter amministrativo adottati dagli Enti ai dettami previsti e agli standard ICS sulle caratteristiche del servizio.

L'ammissibilità della richiesta e la congruità della stessa sono sottoposte ad esame secondo i procedimenti ed i meccanismi di seguito dettagliati.

L'assegnazione delle risorse procede fino ad esaurimento dei fondi ministeriali assegnati ad ICS, nel rispetto delle destinazioni delle risorse definite nel Piano Operativo di Dettaglio e delle deliberazioni dalla Conferenza degli Assessori.

Ulteriori risorse eventualmente assegnate dal Ministero (o da altri Enti) ad ICS, sono destinate al finanziamento di progetti non ancora finanziati rispettando l'ordine temporale della presentazione e dell'accettazione da parte di ICS, del progetto operativo presentato dal singolo richiedente.

Nel caso in cui ICS non disponga di risorse necessarie al finanziamento di un progetto, il singolo Ente può avviare autonomamente il proprio servizio di car sharing, che, qualora

rispetti i dettami ed i vincoli sopra ricordati, può essere supportato da ICS anche successivamente all'avvio.

In ogni caso i progetti presentati saranno valutati e finanziati, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, secondo i criteri definiti nel presente Allegato.

Le risorse saranno assegnate secondo un criterio di cofinanziamento.

Le voci di costo che saranno ammesse quali cofinanziamento da parte dell'Ente e/o dei soggetti dall'Ente selezionati sono più oltre dettagliate. La percentuale massima di finanziamento da parte di ICS è di norma pari all'ammontare delle voci esposte dal singolo Ente e/o dai soggetti selezionati dall'Ente, e ammesse quali cofinanziamento.

Il valore del finanziamento sarà quindi al massimo pari al valore del cofinanziamento (finanziamento al 50%). Deroghe potranno essere deliberate dalla Conferenza degli Assessori su motivata richiesta.

L'ammontare del cofinanziamento dei Gestori stessi dovrà essere pari al valore dei benefici erogati da ICS al netto di eventuali oneri di IVA.

Il principio del cofinanziamento vale sull'intero valore economico, calcolato come più oltre dettagliato, e non sulla singola voce di costo. E' quindi ammissibile avere voci di costo anche totalmente a carico di ICS ed altre a totale carico del richiedente.

Il periodo impiegato per il calcolo del valore del cofinanziamento sarà di 3 anni a partire dall'avvio operativo del progetto, calcolato come definito al punto 11 (si farà quindi riferimento ai primi tre anni del business plan, come più avanti descritto).

Il finanziamento potrà essere erogato da ICS in tempi differenti, secondo le esigenze del Gestore, in un arco massimo di tempo di 5 anni dall'avvio operativo del progetto.

5. L'ultimo periodo del punto 8 dell'Allegato 1 dell'Accordo è così sostituito:

Gli investimenti in tecnologie di gestione dei veicoli e delle flotte ed in servizi di call center e di comunicazione/promozione (cioè quelle tipologie di beni e servizi che potranno essere rimborsati da ICS) saranno ammissibili solo qualora i prodotti ed i servizi acquistati dal richiedente (sia esso Gestore o Comune) rispettino standard e prescrizioni di ICS in merito.

Non potranno in alcun modo essere esposti quali cofinanziamento fondi erogati da Ministeri o altri finanziamenti nazionali di qualsiasi genere.

6. Al punto 9 dell'Allegato 1 dell'Accordo i primi due capoversi sono sostituiti dai seguenti:

ICS valuterà i progetti presentati in termini di:

- ammissibilità
- qualità tecnica
- congruità economica.

Il processo di valutazione sarà di norma contenuto nell'arco di 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa di progetto di cui al punto 7 del presente Allegato.

7. Al punto 9.3 dell'Allegato 1 dell'Accordo il terzo capoverso è sostituito dal seguente
I benefici saranno comunque assegnati nel rispetto delle regole di suddivisione delle risorse stabilite dalla Conferenza degli Assessori e qualora le risorse disponibili lo permettano.

8. Nel punto 10 dell'Allegato 1 dell'Accordo è soppresso il seguente periodo:
"Nel caso in cui il Gestore intenda utilizzare parte delle risorse messe a sua disposizione per l'acquisto di tecnologie informatiche di gestione, è prevista anche la sottoscrizione tra ICS e il Gestore di un contratto di comodato d'uso per le attrezzature fornite. Esso potrà essere sottoscritto o contestualmente alla convenzione, o in un secondo tempo, ma comunque è condizione necessaria affinché ICS possa procedere all'ordine a favore del Gestore".

9. Nel punto 11 dell'Allegato 1 dell'Accordo nel secondo e quarto capoverso si sostituisce "tre anni" con "cinque anni".

10. Il punto 12 dell'Allegato 1 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

12. EROGAZIONE DEI BENEFICI AI GESTORI

12.1 Procedure di rimborso

ICS eroga i propri benefici a favore dei Gestori mediante rimborso delle spese sostenute dai Gestori medesimi, al netto dell'IVA, per l'acquisto dei beni e servizi previsti.

La natura dei benefici rimborsabili è quella descritta al punto 4 del presente Allegato; il Gestore può richiedere forniture di tipo diverso, che ICS si riserva di valutare e soddisfare compatibilmente con il rispetto degli standard ed i vincoli di tipo normativo ed economico, a suo insindacabile giudizio.

Tutte le forniture e prestazioni di cui si richiede il rimborso devono rispettare gli standard, le regole e le normative di ICS.

Il Gestore può richiedere l'erogazione dei benefici nei tempi ritenuti più opportuni durante tutto il periodo del progetto. Anche la composizione dei benefici richiesti può essere, di volta in volta, concordata con ICS per soddisfare al meglio le esigenze operative del Gestore, sempre nel rispetto delle procedure e dei vincoli dell'Accordo.

La procedura di rimborso è la seguente.

I Gestori che richiedano il rimborso di una spesa di natura compresa tra quelle rimborsabili da ICS devono inviare ad ICS copia della fattura stessa debitamente quietanzata dal fornitore con la documentazione del bene o del servizio acquisito che dimostri il rispetto di standard, regole e prescrizioni di ICS. La liquidazione è inoltre sottoposta a verifica di congruità economica, sulla base dei prezziari dei contratti a suo tempo stipulati da ICS,

ove applicabile o attraverso indagini dirette di mercato, consultazione di esperti e quanto altro sia ritenuto necessario.

ICS può a sua discrezione effettuare controlli anche mediante sopralluoghi sul posto, colloqui con i fornitori, analisi dei documenti contabili ecc. Qualora nulla osti, il rimborso è direttamente effettuato da ICS mediante atto di trasferimento del costo sostenuto dal Gestore al netto di IVA sul conto corrente bancario indicato dal Gestore stesso. Le spese bancarie sono a carico del Gestore.

Qualora le spese sostenute dai Gestori presentino elementi di difformità o incongruità rispetto agli standard e alle prescrizioni di ICS, essi saranno segnalati al Gestore che, se possibile vi porrà rimedio e, in tal caso, la spesa sarà rimborsata nei termini di cui sopra una volta verificata l'ammissibilità.

Qualora invece gli elementi di difformità non siano eliminabili o comunque non vengano eliminati, la spesa non è rimborsata e ICS ne dà adeguata comunicazione al Gestore.

Nel caso, a seguito della comunicazione, il Gestore non proceda a eliminare le difformità, ICS attiva le procedure di infrazione di cui al punto 17 del presente Allegato.

Non sono rimborsabili le spese sostenute dai Gestori per le quali ICS rilevi incongruità economiche.

I rapporti tra Gestori ed ICS per quanto attiene al godimento dei benefici erogati sono regolati dalla apposita convenzione e dall'atto integrativo stipulato.

Il Gestore sottoscrive un impegno a cedere, senza oneri aggiunti, i beni inventariabili acquistati con il contributo di ICS ad un eventuale nuovo Gestore a cui l'Ente aderente decidesse di affidare il servizio di car sharing. In caso di cessazione del servizio i beni degli stessi sono trasferiti senza alcun onere ad ICS o al Comune titolare del finanziamento.

12.2 Progetti Comuni a Beneficio dell'intero Circuito Nazionale

ICS può finanziare, a valere sul budget, nazionale specifici progetti a beneficio dell'intero Circuito Nazionale di Car Sharing e di tutti i suoi Gestori, come specificato al punto 4 del presente allegato.

Tali progetti sono individuati dal Comitato dei Gestori, sulla base di una istruttoria sugli aspetti tecnici ed economici, tramite approvazione a maggioranza assoluta. I progetti così individuati sono sottoposti all'approvazione di ICS e, successivamente all'approvazione della Conferenza degli Assessori.

Per la fase di istruzione dei progetti il Comitato dei Gestori può avvalersi del contributo di ICS, del personale dei Gestori stessi, di consulenze professionali, i cui oneri possono essere sostenuti direttamente da ICS o dai Gestori o dalla struttura operativa unitaria di cui all'articolo 5, comma 6 dell'Accordo e successivamente rimborsate da ICS.

Per la realizzazione di tali progetti ICS può procedere alla gestione diretta degli stessi, tramite l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari o, in alternativa, delegare a specifici Gestori o alla struttura unitaria operativa di cui all'articolo 5, comma 6 dell'Accordo. In tal

caso ICS rimborsa direttamente le spese sostenute dai Gestori individuati o dalla loro struttura operativa unitaria, ferme restando le verifiche di congruenza ed il rispetto delle norme e delle prescrizioni dettate dall'Accordo.

In entrambi i casi, per ognuno dei progetti avviati, il Comitato dei Gestori nomina un responsabile di progetto, scelto tra il personale dei Gestori, il cui compenso non comporta oneri aggiuntivi al budget di ICS. Tale responsabile ha, per conto di tutti i Gestori, il compito di accettare la fornitura e approvare le fatture. ICS controlla la regolarità formale e sostanziale di tutti gli atti.

11. Nel punto 14 dell'Allegato1 dell'Accordo il primo capoverso è sostituita come segue:

Con cadenza annuale e nei termini descritti al punto 10, il Gestore beneficiario presenta ad ICS rendiconto dei costi sostenuti ammessi a cofinanziamento, accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione e da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore, attestante la veridicità dei dati e l'attinenza delle spese esposte al progetto di car sharing.

12. Il punto 17 dell'Allegato 1 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

17. COMITATO DEI GESTORI E LORO STRUTTURA UNITARIA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE.

E' istituito, nell'ambito di ICS, un organismo denominato Comitato dei Gestori, che raccoglie un rappresentante formalmente designato per ognuno dei Gestori del circuito nazionale. Ogni Gestore ha diritto ad essere rappresentato dal momento della sottoscrizione della Convenzione con ICS.

Il Comitato dei Gestori, quale organo riconosciuto in seno ad ICS con delibera della Conferenza degli Assessori del 22 febbraio 2002, istituirà una struttura operativa unitaria al fine di attuare quanto previsto dal Programma Nazionale di Car Sharing, contribuendo a definirne strategie e vincoli, nel rispetto del presente Accordo e degli obiettivi in esso individuati e si occupa di:

- a) trattare tutti i temi di natura tecnica e gestionale e di interesse comune tra più gestori al fine di coordinare e standardizzare al massimo le soluzioni in tal senso;
- b) sottoporre alla Conferenza degli Assessori e al Direttore, secondo le competenze temi sui quali prendere decisioni di competenza specifica di ICS (standard, iniziative da promuovere a livello nazionale, ecc.);
- c) sottoporre ad ICS soluzioni tecnologiche e organizzative finalizzate a possibili evoluzioni del servizio;
- d) intraprendere azioni comuni di diffusione e promozione del car sharing, di ricerca e studio ecc;
- e) definire i progetti nazionali di sviluppo comune a beneficio di tutti i Gestori che saranno sottoposti alla Conferenza degli Assessori per approvazione;
- f) definire le linee guida ed i mandati operativi delle attività della struttura operativa che i Gestori si daranno, vigilandone anche sull'attuazione;
- g) elaborare strategie commerciali e operative nel rispetto delle comuni esigenze dei Gestori;

- h) assumere direttamente decisioni relative alle materie di interesse dei Gestori, che non siano di esclusiva pertinenza della Conferenza degli Assessori;
- i) indirizzare e supportare l'attivazione del servizio da parte di nuovi Gestori, garantendo il rispetto degli standard del circuito nazionale.

Il Comitato dei Gestori è presieduto dal Direttore di ICS. Il Comitato può esprimere voto solo sulle materie di sua competenza e nei limiti degli scopi dell'organismo. Le modifiche alle regole di funzionamento del Comitato sono demandate a eventuali successive delibere della Conferenza degli Assessori.

Il Comitato dei gestori ha, nei confronti di ICS e della Conferenza degli Assessori, ruolo propositivo e consultivo, mentre ha ruolo di indirizzo e controllo nei confronti della struttura operativa unitaria istituita dai Gestori ai sensi del comma 6 dell'articolo 5, per l'attuazione del Programma.

Le decisioni o gli orientamenti del Comitato non sono in alcun modo vincolanti per ICS e per la Conferenza degli Assessori.

La struttura unitaria dei Gestori svolge i seguenti compiti:

- attuare in modo unitario tra tutti i Gestori i progetti individuati dal Comitato dei Gestori,
- provvedere all'espletamento congiunto di procedure di selezione di fornitori o di acquisti, nel rispetto delle norme e degli standard del Circuito Nazionale ICS.

Articolo 3

Integrazioni e modifiche all'Allegato 2 dell'Accordo stipulato in data 09 settembre 2003 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Iniziativa Car Sharing.

1. Il punto 22 dell'Allegato 2 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

- "I veicoli devono essere sostituiti almeno ogni 4 anni o 100.000 Km sottoposti a revisione annuale, secondo le norme applicabili alle autovetture in servizio pubblico di piazza".

Roma,

Per il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
Il Direttore Generale
Ing. Bruno Agricola

Per Iniziativa Car Sharing
Il Presidente
Dott. Giovanni Avanti